



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 12.11.2019

<u>1</u>	<u>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE E DURATA DELLE CONCESSIONI</u>	<u>3</u>
<u>4</u>	<u>ART. 4 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI</u>	<u>3</u>
<u>5</u>	<u>ART. 5 - MODALITA ' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>6</u>	<u>ART. 6 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI</u>	<u>4</u>
<u>7</u>	<u>ART. 7 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI</u>	<u>4</u>
<u>8</u>	<u>ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO</u>	<u>5</u>
<u>9</u>	<u>ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO</u>	<u>5</u>
<u>10</u>	<u>ART. 10 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE</u>	<u>5</u>
<u>11</u>	<u>ART. 11 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE</u>	<u>5</u>
<u>12</u>	<u>ART. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE</u>	<u>6</u>
<u>13</u>	<u>ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	<u>6</u>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nel cimitero comunale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale).
2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C. C.
4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture individuali (loculi, nicchie, ossari, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, tombe di famiglia, biloculi, campi di inumazione, ecc.).
2. Le concessioni di cui al precedente articolo sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90. Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue, e nei termini massimi stabiliti dalla normativa vigente, la durata delle concessioni cimiteriali è fissata come segue:
 - a) loculi, nicchie e ossari: 99 anni;
 - b) sepolture per famiglie e collettività: 99 anni;
 - c) campi di inumazione: 25 anni.

ART. 4 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto, predisposto secondo lo schema di contratto- tipo approvato dal Responsabile del Servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il comune, da cui risultino:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero dei posti di sepoltura;
 - b) la durata in anni della concessione, con indicazione della data di decorrenza;
 - c) il concessionario e la salma o persona vivente, se diversa dal concessionario, in favore del quale è richiesta la concessione, nonché l'indicazione della posizione del manufatto;
 - d) gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione;

- e) il corrispettivo di concessione.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita da apposito tariffario approvato dalla Giunta Municipale.

ART. 5 - MODALITA ' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione di sepoltura individuale è rilasciata solo in presenza della salma, dei resti mortali o ceneri cui è destinata. Il diritto di sepoltura è circoscritto esclusivamente alla salma, resti mortali o ceneri per cui venne richiesta la concessione.
2. In via eccezionale ed in deroga al primo comma è consentita la concessione di un secondo loculo (biloculo), nella sola condizione che il coniuge superstite abbia superato il 75° anno di età al momento del decesso del consorte.
3. La concessione di cui al comma 2 è rinnovata ogni 5 anni. La rivalutazione del costo del manufatto subirà l'aggiornamento annuale ai dati ISTAT, fino all'occupazione dello stesso. In alternativa si potrà integrare l'eventuale differenza del costo del secondo loculo al momento della tumulazione.
4. Non è consentita alcuna prenotazione, salvo il caso di persone di età uguale o superiore a 75 anni, residenti nel Comune e in stato di solitudine, che dichiarino di non avere coniuge e figli in vita. Nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.
5. Nei casi in cui, per volontà del concessionario, si proceda a estumulazione, esumazione o trasferimento del feretro, dei resti mortali o delle ceneri, il manufatto cimiteriale è retrocesso al comune e nulla è dovuto a titolo di rimborso delle somme versate per le concessioni. Restano a carico del concessionario le spese di ripulitura, riadattamento e disinfezione del loculo o nicchia resi liberi.
6. L'assegnazione dei loculi avviene in base all'ordine cronologico delle istanze, in sequenza verticale dal basso verso l'alto.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi, ossari e cellette cinerarie da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

ART. 7 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI

1. Il diritto d'uso delle sepolture private costruite dai concessionari è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, intesi gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterale, compresi gli affini, fino al 3° grado e, comunque:
 - a) dal coniuge;
 - b) dai figli legittimi legittimati naturali o adottivi e, in loro mancanza, dai discendenti i prossimi, anche naturali;

- c) dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - d) dagli adottandi;
 - e) dai generi e dalle nuore;
 - f) dal suocero e dalla suocera;
 - g) dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
2. Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il concessionario.

ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi speciali.
3. In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1, e nel caso di inerzia dello stesso intervenire direttamente con successiva rivalsa a carico del concessionario delle spese sostenute.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

ART. 10 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia entro 180 gg. di un'area cimiteriale, per cappelle e tombe di famiglia, oggetto di concessione e non utilizzata da diritto alla restituzione del costo di concessione, fatte salve le spese di restituzione.
3. Nel caso di estumulazioni si ha diritto a rimborso al 70% del costo del loculo se dalla tumulazione è trascorso un anno.

1 ART. 11 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni possono essere revocate per ragioni di interesse pubblico su disposizione del Sindaco.
2. È facoltà dell'amministrazione, in caso di temporanea carenza di loculi liberi, disporre la sospensione della concessione di loculi non ancora occupati per tutto il tempo necessario alla successiva assegnazione di un nuovo loculo in favore del concessionario.

ART. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando sull'area oggetto di concessione non si sia provveduto ad iniziare la costruzione dei manufatti entro un anno dalla concessione dell'area;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o quando non vengano rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi a), d) e g) è adottata, previa diffida, al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni.
3. Pronunciata la decadenza il Comune dispone la traslazione delle salme e dei resti in campo comune o ossario.
4. L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque non compatibili con il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del C.C. n. 02 del 27.01.2001.
2. Le norme del presente regolamento sono automaticamente adeguate alle successive disposizioni di grado superiore.
3. Devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente regolamento.